INCLUSIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE FASCISTA FRA LE FAMIGLIE NUMEROSE NEI COMITATI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Il fiduciario del nucleo comunale dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e' chiamato a far parte del Comitato per l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, previsto dall'art. 2 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 847.

Un rappresentante dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, designato dal presidente, e' chiamato a far parte del Comitato per l'amministrazione dell'Ente di assistenza di Roma, previsto dall'art. 3 della stessa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Versione in vigore dal 2 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Inclusione di un rappresentante dell'Unione fascista fra le famiglie numerose nei Comitati per l'amministrazione degli Enti comunali di assistenza
Estremi	Legge 22 maggio 1939, n. 805
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/inclusione-di-un-rappresentante-dell-unione-fascista-fra-le-famiglie/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it